

COMUNE DI VEDANO AL LAMBRO
PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI SERVIZI,
CONTRIBUTI
E SUSSIDI ECONOMICI A
PERSONE.**

Allegato a delibera C.C. N° 56 del 25-11-2002

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Giacomo dell'Olio



IL PRESIDENTE C.C.
F.to Vittorio Farchi

INDICE

Cap. I - finalità e ambito di applicazione

- art. 1 - materia e disciplina del regolamento
- art. 2 - obiettivi
- art. 3 - modalità
- art. 4 - destinatari

Cap. II - contributi economici

- art. 5 – criteri selettivi per il calcolo ISEE ai fini dell'erogazione di contributi economici
- art. 6 - interventi di sostegno economico
- art. 7 - interventi di integrazione per il raggiungimento del minimo vitale
- art. 8 - interventi economici per necessità di carattere straordinario
- art. 9 - procedura per la richiesta e l'erogazione del contributo
- art.10 - erogazione di contributi a famiglie o persone in stato di bisogno temporaneo o con patto di restituzione
- art. 11 - convocazione dei parenti tenuti agli alimenti
- art. 12 - contributi alle famiglie affidatarie
- art. 13 - contributi economici per la fruizione di servizi residenziali
- art. 14 - contributi economici per partecipanti a soggiorni climatici socialmente rilevanti

Cap. III - servizi integrativi assistenziali

- art.15 - servizio trasporti
- art.16 - servizio pasti

Cap. IV - servizi assistenziali per portatori di handicap

- cap.17 - frequenza presso centri socio educativi e cooperative assistenziali

Cap. V - servizi di assistenza domiciliare

- art. 18 - servizio di assistenza domiciliare per anziani e portatori di handicap

Cap. VI - disposizioni diverse

- art. 19 - utilizzo dei dati personali
- art. 20 - norme generali
- art. 21 - albo beneficiari di provvidenze di natura economica

CAP. I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - MATERIA E DISCIPLINA DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli art. 2, 3 e 38 della Costituzione italiana, dell'art. 25 del D.P.R. 616/77, del Decreto Legislativo 112/98, della Legge 328 del 8.11.2000, dell'art. 12 della Legge 241/90, del Decreto Legislativo 109/98 e seguenti integrazioni e modificazioni, della Legge Regionale 1/86 e della Legge Regionale 1/2000, i criteri e le modalità esecutive per la concessione di servizi, contributi e sussidi economici alle persone presenti sul territorio comunale, per quanto riguarda i compiti attribuiti ai Comuni nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

Art. 2 - OBIETTIVI

Il Comune di Vedano al Lambro, uniformandosi a quanto previsto dall'art.2 della Legge quadro per gli interventi ed i servizi sociali, n. 328/2000, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza, economicità e omogeneità, persegue i seguenti obiettivi:

- assicura un sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- promuove la qualità della vita dei propri cittadini;
- garantisce interventi volti alla non discriminazione ed al godimento dei diritti di cittadinanza;
- previene, elimina o riduce le condizioni di bisogno e di disagio familiare ed individuale derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Art. 3 - MODALITA'

Per conseguire tali obiettivi il Comune provvede:

- a) all'attivazione di interventi e di servizi comunali con le forme gestionali previste all'art.14 della L.R. 1/86 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) alla valorizzazione e sviluppo delle forme organizzate di volontariato che abbiano per fine gli interventi di cui all'articolo precedente e che concretamente operino per la loro organizzazione;
- c) ad interventi diretti in tutti i casi in cui per l'urgenza o per la particolare condizione dei richiedenti non sia possibile avvalersi delle Istituzioni ed Associazioni di cui alle lettere precedenti.

Art. 4 - DESTINATARI

Hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi sociali, in condizione di eguaglianza e senza distinzione di sesso, nazionalità, lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché condizioni personali o sociali, i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti previsti dalle leggi regionali di settore, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'art. 41 del Testo unico di cui al Decreto Legislativo n. 286/98, residenti nel Comune di Vedano al Lambro.

Il sistema integrato di servizi ed interventi sociali ha carattere di universalità.

I soggetti in condizione di povertà o con limitato reddito, con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine psichico o fisico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria che prevedano interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi ed alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali.

CAP. II

CONTRIBUTI ECONOMICI

ART. 5 - CRITERI SELETTIVI PER IL CALCOLO ISEE AI FINI DELL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI

Per gli interventi di carattere economico, ad ogni titolo erogati dal Comune, ai sensi del presente Regolamento, vengono stabiliti i seguenti criteri selettivi.

Il richiedente dovrà indicare nell'apposita dichiarazione, allegato A del presente atto, la presenza delle seguenti entrate non figuranti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica:

- a) indennità di accompagnamento o pensione di invalidità;
- b) contributi ad ogni titolo erogati da altri Enti (Provincia – Regione – Stato);
- c) rendite per lavori saltuari e precari;
- d) redditi ad ogni titolo percepiti anche provenienti da altro stato (redditi esteri, pensioni estere, vendite porta a porta, compensi erogati da società sportive dilettantistiche, ecc.);
- e) assegni di mantenimento versati dal coniuge per i figli.

L'Ufficio preposto, in base all'autocertificazione aggiuntiva, adegua il reddito ISE (prima dell'applicazione dei parametri perequativi di nucleo), definendo così il nuovo Indicatore Socio Economico Equivalente da considerare ai fini dell'erogazione degli interventi economici di cui al presente regolamento.

Art. 6 - INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO DIRETTO

L'assistenza economica si inserisce in una rete di aiuti alla persona che il Comune eroga a chi si trova in una situazione economica disagiata, ad eccezione di quanto previsto dal seguente art. 11.

Gli interventi di sostegno economico si erogano dietro diretta domanda dell'interessato secondo le procedure di cui all'art. 9.

Rientrano tra gli interventi di sostegno economico diretto:

- a) l'integrazione al minimo vitale;
- b) i contributi straordinari ed eccezionali una tantum.

Art. 7 - INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEL MINIMO VITALE

Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie adeguate al soddisfacimento dei bisogni primari di vita.

Gli interventi d'integrazione al reddito minimo vitale sono quelli che garantiscono al nucleo i mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni fondamentali della vita.

Il Comune di Veduggio al Lambro provvede, con l'unico limite delle disponibilità di bilancio, ad erogare contributi integrativi alla situazione economica familiare, calcolata in base all'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (disciplinato da apposito regolamento comunale), fino al raggiungimento del reddito minimo vitale.

Per quanto attiene agli interventi di minimo vitale si assume quale livello economico minimo sotto il quale sono ammessi gli interventi di assistenza economica, l'importo ISEE di Euro 3.253,68;

In ogni caso, l'assistenza economica comunale può tradursi in contributi ad integrazione del minimo vitale di importo mensile non superiore alle seguenti cifre:

NUMERO COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	CONTRIBUTO MENSILE MINIMO VITALE (Euro)
1	340,68
2	534,87
3	694,99
4	838,08
5	970,94
COMPONENTI OLTRE IL 5°	119,24



Qualora si rilevino evidenti contrasti tra l'ISEE dichiarato ed il tenore di vita rilevabile da altri indicatori, (quali ad esempio beni di lusso posseduti, autovetture di alta cilindrata, categoria catastale dell'immobile abitato, ecc.), si potrà procedere, prima dell'erogazione della prestazione, ad ulteriori accertamenti volti a stabilire l'effettiva situazione economica del richiedente.

L'erogazione del contributo viene concretizzata attraverso:

- somme di denaro.

Ciò implica che, qualora il singolo o il nucleo familiare usufruiscano a titolo gratuito di servizi gestiti dal Comune, la retta minima di accesso a tali servizi o corrispondente alla prima fascia contributiva viene decurtata dal contributo erogabile.

I contributi finalizzati ad integrare il reddito familiare ed a favorire la permanenza del singolo o del nucleo familiare presso il proprio domicilio sono erogati mensilmente e possono essere concessi per un periodo complessivo di mesi 6 nell'arco di ogni anno solare; durante tale periodo l'interessato dovrà dimostrare di avere tratto profitto dalle risorse disponibili per il mutamento della condizione economico - sociale e di aver rispettato gli impegni presi con il servizio sociale.

E' prevista la possibilità di deroga a tale norma solo in casi eccezionali e su proposta motivata del servizio sociale.

Art. 8 - INTERVENTI ECONOMICI PER NECESSITA' DI CARATTERE STRAORDINARIO

E' prevista la possibilità di erogare contributi straordinari:

- per sopperire a carenze di servizi pubblici;
- per bisogni particolari o eventi eccezionali.

I contributi straordinari di cui sopra sono erogabili nei seguenti casi:

1. spese sanitarie per medicinali e/o cure costose prolungate, non differibili, qualora non siano coperte da altri enti (legge 29.12.1990 n. 407, art. 5 comma 3) e per diete particolari;
2. spese alberghiere per situazioni transitorie (es. sfrattati) (rif. Art. 74 L.R.1/86) per un massimo di tre settimane;
3. Acquisto o riparazione di apparecchiature sanitarie o protesi per la parte non coperta da altri enti;
4. Inderogabili necessità di utilizzo di servizi privati (es. accesso ad ambulatori, centri di rieducazione), per mancanza o inadeguatezza dei servizi pubblici;
5. Spese eccezionali finalizzate a favorire la permanenza del nucleo familiare in alloggio adeguato (utenze domestiche ad eccezione della utenza telefonica: spese per il riscaldamento, bollette varie, ecc.);

I contributi eccezionali sono ripetibili nell'arco dell'anno, ma complessivamente non possono superare il limite di Euro 1800,00 annui, tranne che per motivate e straordinarie situazioni.

Il predetto limite è soggetto ad indicizzazione ISTAT annuale.

Art. 9 - PROCEDURA PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La domanda di contributo economico, redatta in conformità a quanto previsto nel regolamento comunale disciplinante l'ISEE, corredata dell'autocertificazione di cui all'allegato A), deve essere presentata dagli interessati all'ufficio preposto.

La risposta relativa alla ammissibilità o meno della domanda sarà fornita dall'ufficio preposto entro 30 giorni dalla presentazione completa della stessa.

Nel caso di accoglimento della domanda il responsabile del servizio interessato, nell'ambito dello stanziamento effettuato dal Consiglio comunale in sede di approvazione di bilancio, provvederà a far erogare, tramite apposita determinazione, i relativi contributi entro i 30 giorni successivi alla risposta di cui al comma precedente.

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, il contributo potrà essere erogato a persona diversa dal richiedente, che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del beneficiario ed in conformità alle ragioni dell'erogazione.



Art. 10 – EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAMIGLIE O PERSONE IN STATO DI BISOGNO TEMPORANEO CON PATTO DI RESTITUZIONE

Il Comune eroga contributi assistenziali con patto di restituzione a persone che si trovano in difficoltà economiche per motivi contingenti (ad esempio: attesa di erogazione della pensione o attesa di cassa integrazione) nella misura massima di Euro 3.000,00.

Le condizioni di bisogno verranno verificate dall'Ufficio Servizi Sociali.

Verrà stipulato con l'utente un atto di impegno per la restituzione della somma, senza interessi, e con modalità che andranno valutate per ogni singolo caso tenendo conto della somma erogata, della capacità di reintegro del reddito e dei tempi di restituzione previsti.

L'ufficio competente provvederà all'esazione delle somme dovute dall'utente nei tempi e nei modi stabiliti dall'accordo stipulato. Qualora il cittadino non ottemperasse agli accordi, l'economista ne darà comunicazione all'Ufficio Servizi Sociali che, sulla base di un riaccertamento della situazione, proporrà alla Giunta, per la relativa determinazione, di:

- a) riconvertire il prestito in contributo per sopravvenire di fatti gravi, indipendenti dalla volontà del cittadino;
- b) prorogare la scadenza di restituzione del prestito per inadempienza di altri enti (INPS Prefettura...) nei confronti del cittadino;
- c) esperire azione di rivalsa, non ravvisando, per le motivazioni addotte dal cittadino, di dover modificare il patto.

Qualora si determinasse di esperire azione di rivalsa coattiva, l'ufficio provvederà, senza indugio, al procedimento di cui alla legge 14 aprile 1910, n. 639.

Art.11 - CONVOCAZIONE DEI PARENTI TENUTI AGLI ALIMENTI

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile sono preliminarmente convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone i mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea diretta non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino economicamente capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente per superare lo stato di bisogno.

Il Comune si riserva nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 12 - CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE AFFIDATARIE

Si prende atto del valore sociale offerto dalle famiglie che accettano l'affidamento temporaneo di un minore ai sensi della legge 184/83 e pertanto si riconosce alle stesse un contributo economico mensile per gli oneri inerenti alla crescita ed all'educazione del minore loro affidato.

Il contributo risulta dovuto anche in caso di affido diurno concordato con l'Ente locale e/o disposto dal Tribunale per i Minorenni, in quanto gli oneri a carico della famiglia affidataria non risultano dissimili da quelli derivanti da un affido giorno/notte.

Non vengono invece equiparati i collocamenti di minori aventi carattere temporaneo.

Per questi, il Comune potrà erogare dei contributi sulla base di una valutazione di bisogno individualizzata, assumendo come riferimento i parametri economici degli affidi.

I contributi alle famiglie affidatarie prescindono dalla situazione economica della famiglia e vengono erogati secondo la seguente tabella:



Tipologia affido	Contributo mensile
Affido di minori a parenti	Euro 289,10
Affido di minori a non parenti	Euro 413,00
Affido di minori portatori di handicap psico – fisico o con rilevante grado di disagio tale da richiedere un aumento degli oneri e degli impegni della famiglia affidataria	Euro 568,00

I contributi possono essere aumentati annualmente in maniera proporzionale all'aumento del costo della vita (indice ISTAT).

Nel caso di spese eccezionali potrà essere erogato un contributo straordinario su proposta del servizio sociale che valuterà analiticamente la situazione.

Art. 13 - INTERVENTI ECONOMICI PER LA FRUIZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI

Possono essere erogati contributi finalizzati all'utilizzo di strutture residenziali che assicurano la completa assistenza alla persona, anche se non convenzionati con il Comune, identificabili, a titolo esemplificativo, in Case di Riposo, Residenze Sanitarie Assistenziali, Istituti per portatori di handicap, Comunità alloggio, Centri di Pronto Intervento, solo quando:

- la scelta dell'istituto sia stata concordata con il servizio sociale comunale per ciò che riguarda il tetto di spesa;
- il richiedente presenti una situazione reddituale e finanziaria insufficiente a garantire la copertura della spesa richiesta dall'istituto.

I contributi saranno erogati a richiesta dell'utente o di chi ne cura gli interessi, tramite domanda in carta libera presentata al servizio sociale.

Tale domanda dovrà essere corredata dalla presentazione della dichiarazione sulla situazione economica dell'utente stesso (ISEE) e dall'autocertificazione di cui all'allegato A).

Il contributo verrà corrisposto preferibilmente direttamente alla struttura e verrà erogato nella misura della differenza tra il costo della retta e quanto coperto dall'utente con i propri beni e dai parenti tenuti agli alimenti, e lasciando all'utente una quota mensile massima di Euro 103,29, su valutazione del servizio sociale.

I beni dell'utente, considerati ai fini del presente articolo, sono determinati dalle seguenti voci:

- proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento (pensioni, indennità di accompagnamento, ...);
- patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie, ...);
- patrimonio immobiliare;
- beni mobili.

In caso di presenza di beni immobili, il cui valore possa coprire in tutto o in parte la retta di ricovero, il Comune si attiverà comunque, in via surrogatoria, per coprire in tutto o in parte la retta di ricovero, riservandosi di intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti dei beni della persona per cui si renda necessario un intervento di aiuto, al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate dagli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore (da esperire quando il credito vantato dal Comune sia superiore a Euro 5.164,57);
- l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato;



I parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero secondo i seguenti criteri. L'azione di recupero seguirà l'ordine indicato negli art. 433 del C.C. e ss, e precisamente:

- il coniuge
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi
- i genitori
- i generi e la nuore (se il figlio/a è vivente)
- i suoceri
- i fratelli e le sorelle

L'azione di recupero non è esercitata contemporaneamente su tutti i parenti obbligati sopra elencati ma, seguendone l'ordine, può essere esperita nei confronti del soggetto posto alla posizione immediatamente successiva.

Il reddito dei tenuti agli alimenti sarà calcolato sulla base dell'ISEE, come definito ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, scorporando la persona ricoverata e sottraendo l'importo stabilito come minimo vitale. L'entità del contributo è definita in un importo pari al 10% del reddito ISEE.

Esempio: per un nucleo familiare composto da due persone con un reddito di Euro 21.962,33 si applica la seguente procedura:

$21.962,33 - 6.418,44 = 15.543,89$ (reddito epurato dal minimo vitale)

$15.543,89 : 10 = 1.554,39$ (contribuzione annua del parente)

$1.554,39 : 12 = 129,53$ (contribuzione mensile del parente)

Si lascia possibilità ai parenti di concordare tra loro, anche in difformità ai presenti criteri, le contribuzioni a proprio carico, purché il risultato complessivo della contribuzione sia il medesimo.

Il Comune in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziali, nei confronti degli obbligati, ai fini del presente regolamento.

Art. 14 - CONTRIBUTI ECONOMICI PER PARTECIPANTI A SOGGIORNI DI VACANZA SOCIALMENTE RILEVANTI

Il Comune può organizzare, in proprio o tramite convenzioni, soggiorni di vacanza rivolti a tutta la popolazione o a particolari categorie di cittadini.

Qualora alcuni di questi soggiorni vengano individuati come socialmente rilevanti, è facoltà dei partecipanti, all'atto dell'iscrizione inoltrare domanda in carta libera, corredata dalla presentazione della dichiarazione sulla situazione economica dell'utente stesso (ISEE) e dall'autocertificazione di cui all'allegato A), per ottenere un contributo relativo al pagamento di parte della quota di soggiorno.

In caso di accoglimento di tale richiesta, i contributi saranno erogati secondo le procedure di cui al precedente art. 8.

CAPO III SERVIZI INTEGRATIVI ASSISTENZIALI

Art. 15 - SERVIZIO TRASPORTI.

La finalità del servizio trasporti comunale è di favorire l'integrazione sociale dei cittadini garantendo l'opportunità di raggiungere le sedi riabilitative, sanitarie, formative, assistenziali alle persone impossibilitate a farlo autonomamente.

Il servizio trasporti può essere di tipo ordinario o straordinario.

E' detto ordinario il servizio prestato a persone che, per almeno una volta a settimana, ed almeno 9 mesi all'anno, si devono recare presso una struttura tra quelle sopra individuate.

Si dicono straordinari i trasporti prestati una - tantum nel corso dell'anno, anche se per più giorni continuativi.

La priorità è rivolta ai servizi di tipo ordinario.

Solo previa valutazione del servizio sociale e se rimangono disponibilità di mezzi, tempo e personale, potranno essere garantiti anche trasporti straordinari.



Si dicono straordinari i trasporti prestati una - tantum nel corso dell'anno, anche se per più giorni continuativi. La priorità è rivolta ai servizi di tipo ordinario.

Solo previa valutazione del servizio sociale e se rimangono disponibili di mezzi, tempo e personale, potranno essere garantiti anche trasporti straordinari.

I destinatari del servizio trasporti comunale sono i cittadini, residenti nel territorio comunale, che presentino, oltre ad una assenza o notevole carenza di forme di assistenza parentale, nell'ordine di priorità sotto elencato, le seguenti caratteristiche:

- a) minori disabili, non deambulanti, o con bisogno di accompagnatore per forte compromissione psichica o della capacità di orientamento;
- b) minori con provvedimento dell'autorità giudiziaria o in carico per problematiche sociali al servizio sociale;
- c) disabili, non deambulanti, o con bisogno di accompagnatore per forte compromissione psichica o della capacità di orientamento;
- d) anziani con bisogno di accompagnatore per compromissione del livello di autonomia;
- e) altre persone a diverso titolo in carico al servizio sociale.

Art. 16- SERVIZIO PASTI

Il servizio di fornitura pasti a domicilio ha come finalità quella di favorire la permanenza nel proprio ambiente di vita delle persone con problemi di autosufficienza psico-fisica, valorizzando le risorse familiari e della rete sociale.

Obiettivo principale del servizio è pertanto quello di contribuire ad evitare o ritardare l'istituzionalizzazione, promuovendo la salute e la qualità della vita domestica.

Il servizio, concesso previa valutazione della situazione da parte del servizio sociale, consiste nella consegna al proprio domicilio del pasto del mezzogiorno dal lunedì al venerdì, non festivi, di tutte le settimane dell'anno.

Il pasto composto da un primo, un secondo, contorno e frutta viene consegnato in contenitori termici in un orario compreso tra le 11.30 e le 12.30.

Il servizio è rivolto ad anziani che si trovano in una condizione di necessità data da:

- uno stato di malattia o invalidità tale da compromettere la propria autonomia;
- l'inesistenza o l'inadeguatezza delle reti familiari;
- gravi stati di solitudine e isolamento.

Per accedere al servizio occorre presentare domanda scritta al Servizio Sociale.

Il tempo di attivazione del servizio è di circa due giorni dalla data dell'accoglimento della domanda e il costo del pasto è fisso.

CAP. IV

SERVIZI ASSISTENZIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

Art. 17 - FREQUENZA PRESSO CENTRI SOCIO EDUCATIVI E COOPERATIVE SOCIALI

Non è previsto alcun recupero della quota di frequenza né presso centri di formazione professionale o centri o cooperative socio assistenziali ed educative per gli utenti, né del trasporto e del costo del pasto.



CAP.VI **DISPOSIZIONI DIVERSE**

Art. 19 - UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona, di cui il servizio comunale venga a conoscenza, in ragione dell'applicazione del presente regolamento, è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale.

Art. 20 - NORME GENERALI

In ogni caso, previsto dal presente regolamento, l'erogazione della prestazioni non è dovuta ma è subordinata alle effettive disponibilità finanziarie dei corrispondenti capitoli di bilancio dell'Ente.

Art. 21 - ALBO BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.1991, n. 412, è istituito presso il Comune di Veduggio al Lambro l'albo dei beneficiari di provvidenze economiche.

In detto albo vengono annualmente indicati i soggetti a cui siano state erogate benefici economici a cura del bilancio comunale.

L'albo è aggiornato annualmente entro il 31 marzo: alla redazione dell'albo provvede l'Ufficio di Segreteria Comunale in base agli elenchi predisposti dai settori interessati e verificato in base alle risultanze contabili dall'Ufficio Ragioneria.

Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati: cognome e nome, anno di nascita, indirizzo, finalità dell'intervento in forma sintetica, importo e valore economico dell'intervento, disposizione in base alla quale è stato erogato l'intervento.

L'albo è pubblico e può essere consultato da ogni cittadino.

L'albo è annualmente trasmesso, in conformità ai dettati legislativi, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.



(ALLEGATO A)

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA CRITERI SELETTIVI

Dichiarazione sostitutiva relativa ai criteri selettivi ai fini della corresponsione di contributi economici e servizi sociali da parte del Comune di Vedano al Lambro

Il sottoscritto _____ nato a _____
il ___/___/___, residente a Vedano al Lambro, in via _____ n. _____
Cod. Fis. _____

al fine di consentire una completa valutazione della domanda relativa alla richiesta di contributo economico o di accesso ai servizi sociali comunali, autocertifica, sotto la propria responsabilità, che il nucleo familiare di cui fa parte, ha le seguenti ulteriori entrate, non indicate nella D.S.U., ma costituenti reddito anche se non soggetto a ritenute IRPEF:

	descrizione	ammontare	note
<input type="checkbox"/>	Indennità di accompagnamento		
<input type="checkbox"/>	Pensione invalidità		
<input type="checkbox"/>	Contributi erogati da altri Enti		
	- Regione	-----	
	- Provincia	-----	
	- INPS	-----	
	-	-----	
<input type="checkbox"/>	Rendite annue per lavori saltuari e precari		
<input type="checkbox"/>	Altri redditi ad ogni titolo percepiti, anche provenienti da altri Stati		
	Totale		

Io sottoscritt..., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'art. 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, per falsità in atti mendaci, dichiaro di aver compilato correttamente questo modulo e che quanto sopra dichiarato è vero ed è accertabile o da me documentabile.

Dichiaro inoltre di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati dei controlli di veridicità.

Vedano al Lambro, li _____

Firma
